



## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### *Concernente le disposizioni in caso di nevicate o di gelo*

*Il Municipio di Aranno, richiamato l'art. 107 della Legge organica comunale e tutti gli altri disposti di legge in concreto applicabili,*

#### *o r d i n a :*

- 1. Lo sgombero di accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private deve essere eseguito a cura dei proprietari.*
- 2. E' vietato depositare sulla pubblica strada la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.*
- 3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o della rimozione forzata degli autoveicoli.*
- 4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.*
- 5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.*

6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il vice sindaco:

La segretaria

f.f.:

P. Felix

P.

Pedrazzini

Publicata agli albi comunali dal 17 novembre 2010